REGOLAMENTO DELLE INDENNITÀ E DEI GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CONSIGLIERI E REVISORI ELETTI E DEI RIMBORSI SPESE E DI TRASFERTA

(approvato nella seduta di Consiglio del 14.10.2025)

Indice

Art. 1 – Oggetto e beneficiari 3
Art. 2 – Indennità per l'ufficio di Presidente e revisori dei conti eletti. 3
Art. 3 – Gettone di presenza Consiglieri 3
Art. 4 – Principi generali 3
Art. 5 – Spese di iscrizione a Congressi/Convegni istituzionali 3
Art. 6 – Spese di viaggio 3
Art. 7 – Spese di soggiorno 4
Art. 8 – Spese per trasferte all'estero 4
Art. 9 – Pagamento diretto da parte dell'Ordine 4
Art. 10 – Capitoli di spesa 4
Art. 11 – Disposizioni finali 6
Art. 12 – Entrata in vigore 6
Allegati 6

Art. 1 - Oggetto e beneficiari

1 Il presente regolamento disciplina le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spesa e di trasferta che possono essere richiesti per la partecipazione alle attività dell'Ordine da parte di:

- Ufficio di Presidenza e Consiglieri;
- Revisori dei Conti eletti;
- Componenti delle Commissioni.

2 Le norme del presente regolamento possono anche applicarsi, di volta in volta, anche ad altri soggetti delegati dal Presidente dell'Ordine, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

A) INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CONSIGLIERI E REVISORI ELETTI

Art. 2 - Indennità per l'Ufficio di Presidenza e Revisori dei Conti eletti

1 Ai componenti dell'ufficio di Presidenza e ai Revisori dei Conti eletti è riconosciuta, oltre al rimborso delle spese, una indennità annuale inerente il mandato. L'indennità è determinata con delibera di Consiglio, all'inizio del mandato o all'inizio di ogni esercizio finanziario, ed ha validità fino all'assunzione di una nuova e diversa delibera.

2 L'indennità è determinata in misura forfettaria applicando nella delibera di Consiglio, di cui al comma 1, i seguenti criteri:

- Presidente — pari al 100% dell'indennità deliberata dal Consiglio
- Vicepresidente — pari ad una percentuale compresa tra 60%-80% dell'indennità deliberata per il Presidente
- Consigliere Segretario — pari ad una percentuale compresa tra 60%-80% dell'indennità deliberata per il Presidente
- Tesoriere — pari ad una percentuale compresa tra 60%-80% dell'indennità deliberata per il Presidente
- Revisori dei Conti eletti — pari ad una percentuale compresa tra il 20%-40% dell'indennità deliberata per il Presidente.

oltre accessori di legge.

3 Il pagamento delle indennità sarà effettuato con cadenza annuale o diversa periodicità se deliberata dal Consiglio secondo le disposizioni fiscali e previdenziali in vigore e applicabili a ciascun percipiente.

4 Il Consiglio può riconoscere un'indennità ai consiglieri investiti di particolari funzioni o deleghe che non potrà essere superiore al 50% di quella attribuita al Presidente.

Art. 3 - Gettone di presenza Consiglieri

1 I Consiglieri, inclusi anche i componenti dell'ufficio di Presidenza, per le sedute di consiglio alle quali partecipano hanno diritto, oltre al rimborso delle spese, ad un gettone di presenza erogato secondo le seguenti modalità:

a) per ogni seduta del Consiglio a cui il Consigliere abbia partecipato in presenza almeno all'80 % della durata, salva una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali, un gettone pari alla misura determinata dal Consiglio all'inizio del mandato o all'inizio di ogni esercizio finanziario, oltre accessori di legge;

b) per ogni seduta del Consiglio a cui il Consigliere abbia partecipato da remoto almeno all'80 % della durata, salva una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali un gettone pari ad una percentuale compresa Tra il 50% -70% della misura deliberata dal Consiglio all'inizio del mandato o all'inizio di ogni esercizio finanziario per le partecipazioni alle sedute di cui al punto precedente lettera a), oltre accessori di legge.

2 Il pagamento dei gettoni di presenza sarà effettuato con cadenza annuale, o diversa periodicità se deliberata dal Consiglio, secondo le disposizioni fiscali e previdenziali in vigore e applicabili a ciascun percipiente.

B) RIMBORSI SPESA E DI TRASFERTA

Art. 4 - Principi generali

1 È possibile richiedere il rimborso all'Ordine, nei limiti e con le modalità specificate negli articoli successivi, per le seguenti spese relative a:

- spese per attività disposte dal consiglio dell'Ordine;
- partecipazione alle attività del Consiglio, delle Commissioni e ad incontri, seminari, convegni ed eventi in genere in rappresentanza dell'Ordine;
- spese per trasferte, comprensive di vitto, viaggio e soggiorno, inerenti alle attività sopra elencate.

2 I relativi rimborsi sono liquidati dal Consigliere Tesoriere previa presentazione alla Segreteria, in originale, della documentazione fiscale giustificativa (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, ecc…).

3 In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta dall'interessato specifica autocertificazione a norma di legge.

4 La richiesta di rimborso deve essere presentata entro l a fine dell'esercizio finanziario corrente all'epoca della riunione o dell'adempimento o dell'intervento mediante presentazione del modulo di richiesta di rimborso delle spese (allegato A), contenente:

- i dati identificativi del richiedente, la data e la descrizione sommaria della trasferta o della spesa sostenuta;
- l'indicazione delle spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute per il raggiungimento, la permanenza nel luogo di trasferta ed il successivo rientro in sede.

5 Il rimborso spese sarà effettuato secondo le disposizioni fiscali e previdenziali in vigore e applicabili a ciascun percipiente ed avverrà tramite bonifico bancario. Nella richiesta di rimborso deve essere indicato il codice IBAN del conto corrente del richiedente.

Art. 5 - Spese di iscrizione a congressi/convegni istituzionali

1 Le spese per l'iscrizione a congressi o convegni di carattere istituzionale, è corrisposta direttamente dall'Ordine all'Ente organizzatore. Previa autorizzazione del Consiglio, possono altresì essere rimborsate, in tutto o in parte, le quote di iscrizione e/o partecipazione ad eventi in genere ritenuti di particolare rilevanza.

Art. 6 - Spese di viaggio

1 Sono interamente rimborsate le spese di viaggio relative ai normali servizi di linea (aerei, treni, autobus) previa presentazione dei biglietti. In caso di smarrimento del biglietto si procede con autocertificazione.

2 Per i viaggi in treno sono rimborsabili tutte le tipologie di biglietto fino alla seconda classe, al vagone letto, al supplemento rapido e treni ad alta velocità. Sono escluse le maggiorazioni derivanti da mancanza di biglietto.

3 Per i viaggi aerei è rimborsabile la classe Economy o classe similare.

4 Per ogni tratta della trasferta, è rimborsabile la spesa inerente all'acquisto di un solo biglietto di viaggio.

5 Per l'utilizzo del proprio veicolo sono rimborsabili, previa autorizzazione o successiva ratifica del Tesoriere, e previa sottoscrizione di dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità dell'Ordine, l'indennità chilometrica calcolata secondo le tariffe ACI relative alla tipologia di automezzo e ad una percorrenza annua di Km. 30.000. Al fine di ottenere il rimborso chilometrico di cui sopra devono essere indicate le caratteristiche e il tipo di autovettura utilizzata nonché il numero di chilometri percorsi che, comunque, non potrà eccedere più del 10% il numero di Km previsto, per analogo percorso, dalla guida Michelin. In ogni caso il tetto di spesa massimo riconosciuto è quello che corrisponde al costo del biglietto aereo - classe economy - per la medesima tratta e il viaggio con i mezzi propri dovrà risultare complessivamente più economico, oppure necessario per la mancanza di valide alternative.

6 Le spese dei pedaggi autostradali e di parcheggio dell'auto vengono rimborsate dietro presentazione di regolare ricevuta. In caso di smarrimento delle ricevute si provvede con autocertificazione.

7 Sono altresì soggette a rimborso le spese del bus, metropolitana, taxi o autopubblica da e per l'aeroporto e/o stazione ferroviaria, previa presentazione della ricevuta/biglietto all'uopo rilasciata.

Art. 7 - Spese di soggiorno

1 Il rimborso è ammesso solo per i pernottamenti con prima colazione in camera singola, per i tempi strettamente necessari per la partecipazione all'evento, nell'ambito delle tariffe convenzionate, ove esistenti, fino al tetto massimo di € 200,00 (compresa iva) al giorno.

2 Non sono invece rimborsabili le spese per frigobar, telefono, lavanderia, bar, televisione e/o collegamento internet a pagamento, qualora non comprese nel costo della camera.

3 I pranzi e le cene presso ristoranti o bar sono rimborsabili, dietro la presentazione della relativa ricevuta o fattura, nei limiti di € 50,00 a pasto.

Art. 8 - Spese per trasferte all'estero

1 Quanto illustrato nei punti precedenti si applica anche in caso di trasferte all'estero, salvo motivate deroghe attestate dall'interessato in relazione alla specificità del Paese e/o della situazione contingente.

Art. 9 - Pagamento diretto da parte dell'Ordine

1 Le spese di cui agli articoli precedenti sono, di norma, sostenute in via preliminare dall'interessato e, successivamente, rimborsate dall'Ordine; su richiesta dell'interessato stesso, l'Ordine può tuttavia anticipare in tutto o in parte le somme previste, senza che per questo decada, per quanto ancora applicabile, la validità del presente regolamento. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore e/o per comprovata motivazione le prestazioni anticipate non dovessero essere godute, in tutto o in parte, dall'interessato, questo è tenuto a fornirne opportuna giustificazione o, in mancanza di questa, a restituire all'Ordine gli importi relativi a tutti i servizi di cui non ha effettivamente usufruito.

Art. 10 - Capitoli di spesa

1 Le spese di cui al presente regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell'Ordine;

2 I limiti di spesa vengono determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 11 - Disposizioni finali

1 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 12 - Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed è pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

Allegati:

1) Allegato 1 - Schema richiesta rimborso spese
2) Allegato 2 - Modulo per riunione gruppi di lavoro
3) Allegato 3 - Modulo raccolta di firme presenza

Perugia, 14.10.2025

Presidente dell'Ordine Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell'Umbria (OFI Umbria)
Dott.ssa Daniela Gaburri



Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993